

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 21.04.2008**

### **APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI CONTADINI AI SENSI DEL D.M. 20.11.2007**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che al comma 1065 dell'art. 1 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20/11/2007 che, in attuazione della predetta legge 296/2007, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Dato atto che con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 26.03.2007 il Comune di Mirandola ha registrato il marchio collettivo "Terre di Pico" con cui certificare e valorizzare i prodotti tipici dell'Area Nord della Provincia di Modena.

Dato atto che, in seguito a numerose riunioni organizzata dal Comune con le Organizzazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello locale e con alcuni imprenditori aderenti all' "Associazione Terre Piane - Strada dei Vini e dei Sapori della pianura modenese" è stata condivisa la volontà di valorizzare la vocazione agricola del territorio, promuovendo la conoscenza delle aziende produttrici agricole e di quelle insignite del marchio "Terre di Pico" e favorendo la diffusione dei prodotti tipici locali e il consumo di prodotti di stagione, in particolare creando occasioni di incontro tra produttori e consumatori, al fine anche di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti.

Dato atto che nella medesima occasione si è condivisa la volontà espressa dall'Associazione Terre Piane di organizzare un mercato su area pubblica riservato agli imprenditori agricoli ai sensi del D.M. 20/11/2007, volontà peraltro formalizzata con apposita richiesta pervenuta il 17.03.2008 prot. 4400;

Rilevato che l'art. 4, 3° comma del D.M. 20/11/2007 prevede "I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita";

Ritenuto di approvare il "disciplinare - tipo" avente natura regolamentare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per poter autorizzare lo svolgimento di mercati contadini sia su aree pubbliche che su aree o locali privati;

Ritenuto, in tale disciplinare, di individuare Piazza Garibaldi per lo svolgimento a Mirandola di un mercato Contadino su aree pubbliche nella seconda domenica di tutti i mesi dell'anno, tenuto conto che l'Amministrazione Comunale sta attrezzando tale area con allacciamenti idrici ed elettrici per di renderla idonea ai sensi della normativa igienico sanitaria;

Preso atto che il D.M. 20/11/2007 all'art. 2 co. 1 lett. a) prevede che le aziende agricole partecipanti ai mercati contadini debbano essere ubicate nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

Ritenuto, opportuno, anche sulla base di quanto emerso negli incontri con le associazioni di categoria di individuare come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare ai mercati contadini, il territorio della Strada dei Vini e dei Sapori "Terre Piane", prevedendo fin da ora che nel caso di svolgimento su aree pubbliche, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli può essere esteso al territorio regionale qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattività per il mercato contadino;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) del D.M. 20/11/2007 nei mercati agricoli è consentita "la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile";

Ravvisata l'opportunità di prevedere nel disciplinare che i prodotti posti in vendita debbano provenire dall'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna;

Rilevata, altresì, l'opportunità che gli imprenditori agricoli ammessi a partecipare ai mercati contadini, in sede di comunicazione di inizio attività da presentare al Comune, sottoscrivano l'impegno a rispettare il disciplinare allegato al presente atto;

Ritenuto opportuno, inoltre, di stabilire i seguenti contenuti essenziali del disciplinare in oggetto:

- 1) obbligo, per il soggetto organizzatore, di possedere i requisiti morali previsti dall'art.4 co.6 del D.lgs 228/2001;
- 2) possibilità di partecipazione ai mercati contadini in qualità di venditori soltanto da parte di imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camere di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 co. 6 del D.lgs. 228/2001;
- 3) obbligo che i partecipanti presentino apposita Comunicazione d'inizio attività al Comune, sottoscrivendo anche l'impegno ad attenersi al disciplinare di mercato;
- 4) obbligo di pubblicizzare i prezzi della merce in vendita,
- 5) obbligo di indicare con cartelli chiari e ben visibili i prodotti non di propria produzione e la relativa provenienza,
- 6) obbligo di osservare l'orario di vendita stabilito con ordinanza sindacale,
- 7) Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione.

Preso atto che il D.M. 20/11/2007, all'art. 4, commi 2 e 4, prevede che all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

.....

**d e l i b e r a**

1. di approvare l'allegato disciplinare avente natura regolamentare per lo svolgimento di mercati contadini ai sensi del D.M. 20.11.2007;
2. di individuare come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare ai mercati contadini, il territorio della Strada dei Vini e dei Sapori "Terre Piane", prevedendo fin da ora che nel caso di svolgimento su aree pubbliche, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli può essere esteso al territorio regionale qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattività per il mercato contadino;
3. di stabilire, con norma di natura regolamentare ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che le violazioni alle disposizioni previste dagli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disciplinare di cui al precedente punto 1, commesse dai soggetti ammessi alla vendita nei mercati contadini vengano sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.  
E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti.
4. di dare atto che il disciplinare di cui al punto 1 entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

Con voto....., reso per alzata di mano e proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di consentire l'immediata pubblicazione del disciplinare all'Albo Pretorio ed accelerarne, di conseguenza, l'entrata in vigore.